

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO	
ARRIVO PROT. N. <u>4406</u> DEL <u>03/05/10</u>	PARTENZA PROT. N. _____ DEL _____

COMUNE di MONTESILVANO
(PROVINCIA di PESCARA)

Registrazione n. 2



SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di aprile ;
tra

- 1) Il Comune di Montesilvano, con sede alla Piazza A. Diaz n. 1, Partita IVA 00193460680, rappresentato nella stipula del presente contratto dal Dott. Bruno TERNZI, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio, ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Montesilvano, debitamente autorizzato a rappresentare l'Ente in forza del decreto del Sindaco n. 33 del 02 Ottobre 2009, nel seguito chiamato anche solo "Comune";
- 2) L'Azienda Speciale, denominata "AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO", con sede in Montesilvano Piazza I. Montanelli e sede legale in piazza A. Diaz n. 1, codice fiscale, Partita IVA e registro imprese n. 01701210682, di seguito per brevità anche solo "Azienda", rappresentata dal Dott. DONATELLI Eros, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio, ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Azienda medesima, in forza dei poteri conferitigli dallo statuto sociale.

Il Comune di Montesilvano e l'Azienda Speciale denominata "AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO" in questa scrittura sono congiuntamente definiti anche "Parti".

PREMESSO CHE:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 Novembre 2004 il Comune di Montesilvano ha stabilito di affidare all'Azienda Speciale, all'epoca denominata "Deborah Ferrigno", la gestione delle Farmacie Comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché la gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali di competenza dell'Ente Locale erogati sul territorio comunale;
- ✓ con la deliberazione consiliare sopra citata è stato approvato, tra l'altro, lo schema di Contratto di Servizio, di seguito definito anche solo "contratto", per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Montesilvano e l'Azienda Speciale già "Deborah Ferrigno", afferente i servizi di seguito precisati e a questa ultima affidati;
- ✓ sempre con la stessa deliberazione consiliare è stato disposto, altresì, che il competente Dirigente comunale provvedesse alla sottoscrizione del suddetto contratto con l'Azienda;
- ✓ all'esito dei riscontri documentali sulle procedure individuate si è riscontrato l'interesse del Comune ad assegnare la gestione del servizio farmacie all'Azienda, (la totalità delle quote sociali della quale è detenuta dal Comune e che già prima della trasformazione da istituzione in Azienda gestiva l'intera gamma dei servizi socio-assistenziali sul territorio), nell'ottica di realizzare un vero e proprio presidio socio-sanitario, come tale capace di erogare anche tutta una serie di servizi di carattere sociale e assistenziale finalizzati non solo e non tanto al risultato economico, ma anche all'elevamento della qualità del servizio complessivo prestato in favore della collettività;
- ✓ l'Azienda ha dichiarato la propria disponibilità a gestire le farmacie comunali in un contesto di gestione efficiente ed economica d'impresa che possa migliorare le prestazioni patrimoniali e di reddito della Azienda stessa;

DATA 30 APR. 2010

SI ASSEGNA A:
 DIRETTORE, BISSUN, ROGUERI,
 DI LUZIO, FUSCHI, SCARROIA
 DI GIANNANTONIO

FIRMA PRE SIOLENTE

[Firma manoscritta]

- ✓ l'Azienda è un ente strumentale del Comune, attraverso il quale lo stesso intende erogare ai soggetti aventi diritto servizi alla persona anche di carattere socio-assistenziale di competenza dell'ente, impegnandola nel programma di ampliamento del proprio spazio operativo, sia in ambito sociale che socio-assistenziale e quindi anche nella definizione e realizzazione di progetti mirati che, in linea con la volontà espressa dall'A.C., le consentiranno di proporsi come soggetto erogatore di un'ampia gamma di servizi alla persona, in particolare in favore delle categorie di cittadini più svantaggiati;
- ✓ il contratto in questione ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle farmacie comunali, nonché della gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali sul territorio, stabilendo gli obblighi reciproci tra Comune e Azienda al fine di garantire l'autonomia di gestione della Azienda e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
- ✓ i servizi oggetto di questo contratto saranno svolti in ottemperanza delle specifiche normative di settore e rimarranno pertanto soggetti a tutte le modifiche legislative che eventualmente sopravverranno.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto articolato di seguito, costituente unico contesto con le sopra esposte premesse e le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 98 del 19 Novembre 2004 e n. 26 del 04 Marzo 2010.

ART. 1: Recepimento della premessa

1. Le premesse sopra esposte, in uno con la deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 19 Novembre 2004 e n. 26 del 04 Marzo 2010, nonché con la determinazione Settore VI n. 263 del 12 Aprile 2010 costituiscono parti integranti e inscindibili di questa scrittura in quanto integrano condizioni preliminari, essenziali e irriducibili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle Parti con il presente Contratto di Servizio.

ART. 2: Finalità del Contratto

1. Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Comune e l'Azienda circa i servizi affidati e dei quali ai seguenti articoli, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale di Montesilvano, nell'interesse precipuo ed essenziale della cittadinanza.
2. Il Contratto impegna, altresì, l'Azienda a operare - nel rispetto della normativa in materia - al fine di garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Montesilvano, degli utenti e dei terzi.

ART. 3: Oggetto del Contratto di servizio

1. Costituiscono oggetto del presente Contratto la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e l'Azienda, conseguenti all'affidamento a questa ultima della gestione delle farmacie comunali, nonché dei servizi di natura sociale e socio-assistenziale di seguito specificati.
2. Il Comune potrà affidare all'Azienda ulteriori servizi integrativi, connessi o complementari all'oggetto del presente Contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con apposite, acconce scritture.

ART. 4: Carattere dei servizi, standard e obiettivi

1) - SERVIZI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE

1. I servizi sociali e socio-assistenziali oggetto dell'affidamento sono da considerarsi - a ogni effetto - servizi pubblici. Pertanto, la loro erogazione da parte dell'Azienda dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa applicabile alle fattispecie e delle indicazioni provenienti dall'Amministrazione Comunale. Nello specifico, la presente scrittura regola il rapporto tra l'Amministrazione Comunale di Montesilvano e l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, in relazione all'espletamento e alla erogazione agli aventi diritto dei seguenti servizi:

- ✗ gestione dell'istruttoria relativa alle pratiche di assistenza convittuale e semiconvittuale di minori, nonché dei servizi relativi sia erogati direttamente dall'Azienda sia da enti terzi, obbligandosi il Comune a rifonderne i relativi costi, anche se eccedenti quanto stanziato nel relativo capitolo di bilancio del Comune, a fronte di consuntivo mensile rassegnato dall'Azienda;
- ✗ gestione dell'istruttoria relativa alle pratiche di assistenza residenziale e semiresidenziale di anziani e/o disabili inseriti in strutture sociosanitarie e/o assistenziali, che verranno erogate direttamente dall'Azienda, nei limiti degli stanziamenti stabiliti dall'amministrazione comunale, obbligandosi il Comune a rifonderne i costi relativi agli anziani e/o disabili indigenti, a fronte di consuntivo mensile rassegnato dall'Azienda;
- ✗ gestione diretta dei programmi per infanzia e adolescenza previsti ai sensi della L. 285/97 ("Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"), da intendersi come gestione della progettazione e delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse e obbligo di rendicontazione;
- ✗ gestione diretta di contributi per assistenza economica o per attività in favore di indigenti, nonché dei contributi per assistenza a famiglie di detenuti e vittime di delitti, di contributi per assistenza ex INAIL e invalidi civili, di contributi per assistenza ex ANMIL e di contributi per assistenza e attività sociali, da intendersi come istruttoria delle pratiche di natura amministrativa ed erogazione, secondo i dettami regolamentari adottati dall'Azienda, dei contributi messi a disposizione dal Comune e nei limiti di tale entità;
- ✗ gestione tecnica e amministrativa delle attività scaturenti dalla L. 64/2001 ("Istituzione del servizio civile nazionale") e successive modifiche e integrazioni, relativamente al Servizio Civile Nazionale;
- ✗ gestione tecnica, amministrativa e contabile del servizio di pre - scuola e post - scuola, inteso come vigilanza scolastica nell'arco temporale precedente e successivo all'orario didattico. Il servizio sarà svolto ed erogato nei limiti degli stanziamenti previsti dal Comune a quel titolo e trasferiti all'Azienda, nonché delle tariffe a carico degli utenti;
- ✗ gestione tecnica, amministrativa e contabile del servizio di assistenza al trasporto scolastico e del servizio di assistenza al trasporto disabili. Il servizio sarà svolto ed erogato nei limiti degli stanziamenti previsti dal Comune a quel titolo e trasferiti all'Azienda, nonché delle tariffe a carico degli utenti;
- ✗ gestione tecnica, amministrativa e contabile del servizio di trasporto disabili, sia in ambito scolastico che extrascolastico. Il servizio sarà svolto ed erogato nei limiti degli stanziamenti previsti dal Comune a quel titolo e trasferiti all'Azienda, nonché delle tariffe a carico degli utenti;
- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività finanziate ex L. R. 95/1995 (Provvidenze in favore della famiglia), da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse e obbligo di rendicontazione;
- ✗ gestione diretta dell'istruttoria delle richieste volte all'ottenimento di benefici per il superamento delle barriere architettoniche;
- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività finanziate con la Legge 45/1999 (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze), da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse e obbligo di rendicontazione;
- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività finanziate con i fondi del c.d. PLNA (Piano Locale per le Non Autosufficienze) come

da previsione del Piano Sociale Regionale, da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse ed obbligo di rendicontazione;

- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività finanziate con la Legge 162/1998 (Modifiche alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse e obbligo di rendicontazione;
- ✗ gestione diretta o indiretta delle attività di supporto ai Centri Sociali per Anziani, secondo quanto previsto dal Piano di Zona dei Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, i cui costi per l'affitto dei locali e delle utenze rimarranno in capo al Comune di Montesilvano;
- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività finanziate con la Legge 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse e obbligo di rendicontazione;
- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività finanziate ex L. R. 46/2004 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati), da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse e obbligo di rendicontazione;
- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività finanziate ex L. R. 102/1988 (fondi per minori riconosciuti da un solo genitore) ("Nuove norme per la corresponsione di contributi regionali alle amministrazioni provinciali ed ai comuni per l'esercizio di funzioni già della soppressa ONMI e per la gestione di asili-nido"), da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle attività approvate, con trasferimento delle risorse e obbligo di rendicontazione;
- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività finanziate ex L. R. 11/1999 (fondi per minori riconosciuti da un solo genitore) (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse e obbligo di rendicontazione;
- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività per il servizio di trasporto ed assistenza scolastica qualificata a disabili frequentanti scuola media superiore finanziate ai sensi dell'art. 5 bis della L. R. 78/1978 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle attività approvate, con trasferimento delle risorse e obbligo di rendicontazione;
- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività finanziate ex L. R. 76/2000 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse e obbligo di rendicontazione;
- ✗ gestione tecnica, amministrativa e contabile degli asili nido e dei servizi sociali rivolti al sostegno della prima infanzia del Comune di Montesilvano. Il servizio sarà svolto nei limiti degli stanziamenti previsti dal Comune e trasferiti all'Azienda, di quanto programmato nel Piano di zona dei Servizi Sociali del Comune di Montesilvano e delle tariffe a carico degli utenti;
- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività programmate con il Piano di Zona dei Servizi Sociali del Comune di Montesilvano

finanziate con il Fondo Nazionale Politiche Sociali, il Fondo Sociale Regionale e gli stanziamenti comunali, ai sensi della L. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della L. R. 22/98 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale), da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse e obbligo di rendicontazione;

- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività finanziate ex L. 476/1998 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) (interventi in tema di adozioni nazionali ed internazionali), da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse e obbligo di rendicontazione;
- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per le attività finanziate ex L. 328/2000 art. 28 (Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema), da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse ed obbligo di rendicontazione;
- ✗ gestione diretta delle risorse finanziarie da trasferimento all'Azienda per ulteriori attività finanziate in materia di servizi sociali e socio assistenziali, con l'utilizzo di risorse comunali, provinciali, regionali, ministeriali o comunitarie, da intendersi come gestione della progettazione, nonché delle relative attività approvate, con trasferimento delle risorse ed obbligo di rendicontazione.

II) - FARMACIE COMUNALI

1. L'Azienda, nell'espletamento del servizio di gestione delle Farmacie Comunali e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e in considerazione di una redditività attesa dalla gestione della farmacia che consenta un margine lordo residuo annuale della stessa (utili), al perseguimento degli obiettivi seguenti:

- ✗ la promozione per l'uso corretto del farmaco, l'organizzazione e l'attuazione sistematica all'interno della farmacia e sul territorio di iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell'ambito dei programmi del servizio sanitario nazionale;
- ✗ la trasformazione della farmacia da punto di vendita a centro di servizi farmaceutici, promuovendo l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute nell'interesse dell'utente;
- ✗ la compravendita di specialità medicinali; prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nella farmacia;
- ✗ la preparazione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi;
- ✗ l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- ✗ la gestione della prestazione di servizi utili complementari e di supporto dell'attività commerciale;
- ✗ l'effettuazione di servizi di farmacia anche in favore o in collaborazione con enti pubblici e/o privati, realizzando in accordo con aziende sanitarie locali e/o con i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari;
- ✗ l'adesione e la promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché di progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolari categorie di cittadini,

disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla vigente normativa del settore;

- ✗ l'utilizzazione delle attività delle Farmacie Comunali anche per la promozione, lo sviluppo, etc., di iniziative mirate, nel campo degli interventi socio-assistenziale.
- 2. L'Azienda si impegna a osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella "Carta dei Servizi" già adottata dal C. d. A. nel mese di Maggio 2005. Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti all'applicazione di specifiche normative o direttive statali o regionali, nonché a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende sanitarie locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune. L'Azienda si impegna, altresì, a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei Servizi che il Comune dovesse richiedere in attuazione delle direttive citate.

ART. 5: Durata dell'affidamento

1. L'affidamento del servizio di gestione delle Farmacie Comunali e dei servizi sociali e socio-assistenziali contemplati in questa scrittura, ha la durata di anni nove decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto. Detto affidamento è prorogabile alla prima scadenza, per uguale periodo, previo apposito accordo tra le Parti. Scaduta l'eventuale proroga il contratto cesserà di produrre effetti senza necessità di disdetta alcuna.
2. L'eventuale rinnovo del contratto, se consentito dalle norme vigenti all'epoca, sarà subordinato a espresso e specifico nuovo accordo tra le Parti.
3. L'Azienda si impegna a garantire, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione dei servizi affidati per un anno dalla cessazione del rapporto, al fine di consentire il subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

ART. 6: Responsabilità, competenze e obblighi dell'Azienda

1. Dalla data di affidamento, l'Azienda sarà unica responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Per quanto concerne il servizio di gestione delle Farmacie Comunali, l'Azienda sarà unica responsabile dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione dei servizi *de quibus* affidati e di quanto a essi connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, fermo restando l'impegno a improntare le attività correlate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. Per quanto concerne la gestione dei servizi socio-assistenziali, sarà onere del Comune provvedere a trasferire di anno in anno adeguate risorse con stanziamenti di bilancio ordinari ed eventualmente straordinari, fermo restando in ogni caso l'obbligo del Comune di ripianare l'eventuale disavanzo di esercizio qualora consentito dalle disposizioni normative vigenti e applicabili alla fattispecie.
4. In particolare, per effetto del presente contratto e per l'intera durata dell'affidamento, l'Azienda si impegna a:
 - a) osservare tutte le norme vigenti in materia di servizi farmaceutici, posto che in caso di violazione di tali norme l'Azienda sarà ritenuta unica responsabile;
 - b) inserire nella propria organizzazione, compatibilmente con la previsione di cui all'art. 2/II, un servizio di informazione sanitaria avvalendosi di professionisti preposti all'informativa agli utenti;
 - c) individuare, all'interno del personale di ciascuna delle Farmacie Comunali, il farmacista in possesso dei requisiti necessari per svolgere le funzioni di Direttore della Farmacia Comunale. All'uopo l'Azienda prevede, nel proprio regolamento del personale, che le funzioni di farmacista Direttore di Farmacia sono affidate, su proposta del Direttore dell'Azienda, dal Consiglio di Amministrazione a farmacisti in servizio effettivo che siano in possesso dei requisiti di legge, che abbiano dato ottima prova sotto tutti i riguardi e che possiedano particolare e sicura attitudine all'espletamento di funzioni direttive;

- d) dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- e) tenere sollevato e indenne il Comune di Montesilvano da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- f) assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella "Carta dei Servizi" approvata, nonché delle eventuali nuove "Carte dei Servizi" che dovessero essere approvate quali aggiornamenti;
- g) approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto;
- h) garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto;
- i) realizzare con cadenza annuale indagini di tipo "customer satisfaction" comunicandone l'esito al Comune.
- k) disciplinare, con idonea e apposita regolamentazione da approvare entro sei mesi dalla stipulazione di questo contratto, i servizi che con la presente scrittura si affidano in gestione;
- l) dotarsi, come da statuto, di un regolamento del personale che preveda l'organizzazione dell'Azienda in termini di Aree e Settori, introducendo la possibilità di utilizzo di strumenti, tipici della Pubblica Amministrazione, di controllo e valutazione anche mediante l'uso di forme incentivanti legate al risultato economico e qualitativo dei servizi erogati;
- m) destinare, previa intesa e assenso del Comune di Montesilvano, gli eventuali avanzi di gestione annuali al potenziamento e/o miglioramento delle attività previste dal bilancio preventivo annuale e dal Piano di Zona dei Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
- n) L'Azienda si obbliga a redigere, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto di servizio, un insieme di indicatori per valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati. In sede di bilancio preventivo l'Azienda presenterà all'Amministrazione Comunale una relazione dove monitorizza l'andamento e l'eventuale adeguamento di tali indicatori.

ART. 7: Responsabilità, competenze e obblighi del Comune

1. Il Comune, ai fini dell'agevole adempimento da parte dell'Azienda degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:
 - a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati;
 - b) cooperare per facilitare l'espletamento dei servizi affidati all'Azienda, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard delle prestazioni dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo, proposte in ordine alla predisposizione di apposite aree di sosta per portatori di handicap, per il carico e scarico delle merci, al miglioramento della segnaletica orizzontale per riattraversamento pedonale in prossimità delle farmacie e della segnaletica verticale per l'indicazione della localizzazione delle stesse nelle zone di afferenza previste dalla pianta organica delle farmacie del Comune di Montesilvano;
 - c) effettuare stanziamenti annuali di bilancio di fondi da trasferire all'Azienda per la gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali individuati nel presente contratto di servizio. Detti fondi dovranno essere erogati anticipatamente con cadenza semestrale entro le date del 15 Gennaio e del 15 Luglio di ogni anno. Nella ipotesi di mancata approvazione del bilancio preventivo comunale entro il 31 Dicembre dell'anno precedente quello di riferimento si procederà con il meccanismo dei trasferimenti dei dodicesimi fino ad avvenuta approvazione del bilancio di pertinenza. Il Comune di Montesilvano è obbligato a non scendere al di sotto della misura rispondente alla media dei costi (comprensivi di spese per le risorse

- umane non comunali impegnate) sostenuti negli ultimi tre anni per i medesimi servizi e le medesime attività;
- d) ripianare l'eventuale disavanzo di gestione qualora possibile ai sensi della vigente normativa di riferimento;
- e) dotare l'Azienda del patrimonio necessario per il perseguimento e l'assolvimento degli scopi statutari;
- f) concedere in comodato d'uso gratuito all'Azienda, per l'intera durata del contratto, idonei locali ove svolgere le attività istituzionali e i servizi di natura sociale e socio-assistenziale (p.e. sede, uffici, ludoteche, nidi d'infanzia, ecc.);
- f) fornire, limitatamente ai servizi di natura sociale e socio-assistenziale, il supporto necessario all'Azienda per il subentro nei servizi gestiti dal Comune, anche in termini di risorse umane da porre in comando o trasferimento volontario presso l'Azienda per il necessario supporto tecnico in appoggio e integrazione delle risorse umane impiegate dall'Azienda.
- g) ad anticipare all'Azienda il costo complessivo annuale delle eventuali risorse umane poste in comando presso di essa, compensando il ristoro dovuto dalla stessa Azienda al Comune, con i trasferimenti generali a consuntivo;
- h) a favorire - per quanto nelle proprie possibilità - lo sviluppo dei servizi devoluti e a non limitarne la sfera di autonomia organizzativa e gestionale, se non nelle ipotesi previste dallo Statuto dell'Azienda Speciale o da quello comunale;
- i) a cofinanziare, nei limiti e con le modalità di volta in volta stabiliti dalle norme di legge di riferimento, i progetti afferenti la materia socio-assistenziale redatti dall'azienda e che la stessa sarà chiamata a gestire;
- l) a mettere a disposizione dell'Azienda idonei automezzi per effettuare il trasporto disabili, completi di assicurazione, manutenzione e carburante;
- m) a recepire quanto regolamentato dall'Azienda in riferimento all'erogazione dei servizi socio-assistenziali oggetto del presente contratto e le relative tariffe da applicare all'utenza in caso di compartecipazione alla spesa.

ART. 8: Rapporti con l'utenza: la "Carta dei servizi"

1. I rapporti tra l'Azienda e gli utenti dei servizi oggetto di affidamento sono disciplinati dalla "Carta dei Servizi", quale strumento fondamentale finalizzato al controllo e alla pubblicizzazione dei servizi prestati.
2. In particolare, la Carta dovrà assicurare l'informazione all'utenza circa i parametri dei livelli dei servizi a garanzia della qualità ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione ai relativi impegni assunti.

ART. 9: Vigilanza e controllo del Comune

1. Il Comune può chiedere che vengano effettuate, in qualunque momento, da parte della competente ASL, visite conoscitive nei locali delle farmacie delle quali è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio di regolare svolgimento dei servizi ivi erogati.
2. Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza dei servizi.
3. I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

ART. 10: Risoluzione anticipata del contratto

1. Il Comune potrà in ogni momento, previa comunicazione scritta con almeno sei mesi di preavviso, risolvere unilateralmente il presente contratto per affidare la gestione dei servizi ad altra Azienda e/o Ente strumentale del Comune stesso, ovvero per passare ad altra legittima forma di gestione dei servizi stessi.

2. Nel caso di risoluzione anticipata il Comune potrà comunque chiedere all'Azienda il rispetto di quanto stabilito con il comma 3 dell'articolo 5.

ART. 11: Contabilità e bilanci

1. L'Azienda, rispettando comunque il principio di unicità di bilancio, deve tenere una distinta contabilità interna che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi al servizio di gestione delle Farmacie Comunali e degli altri servizi oggetto del presente contratto, nonché di commesse eventualmente affidate.

2. L'Azienda, in particolare, deve tenere idonee scritture che consentano in ogni momento la evidenziazione dei costi delle immobilizzazioni immateriali, gli oneri di manutenzione straordinari, l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico

ART. 12: Foro competente

1. Per tutte le controversie dipendenti dall'interpretazione e dall'adempimento delle clausole del presente contratto, il Foro competente è quello della sede legale del Comune.

ART. 13: Elezione del domicilio

1. Il Comune elegge domicilio in Montesilvano, Piazza Diaz n. 1. L'Azienda elegge domicilio in Montesilvano, Piazza I. Montanelli (Palazzo E. Baldoni).

ART. 14: Integrazioni

1. In analogia con quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 3, la sottoscrizione di questo Contratto di Servizio non pregiudica in alcun modo il legittimo affidamento all'Azienda di altri servizi ricompresi nel suo oggetto sociale che dovranno comunque essere in forma scritta.

IL DIRIGENTE SETTORE V I

(D. Bruno Terenzi)

IL DIRIGENTE
IL DIRETTORE

